Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Lunedì, 24 agosto 1925 — Numero 195

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1692.**

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, *n.* **1410.**

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 15 maggio e 16 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Trapani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Trapani è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in base alla seguente tariffa:

1° per ogni copia di atti ufficiali della Camera, per ogni facciata o frazione, L. 2;

2° per ogni visione di atti o deliberazioni o documenti depositati negli uffici della Camera, L. 2;

3° per ogni visto, vidimazione ed autenticazione di firma, L. 2;

4° per ogni certificato d'origine, L. 1;

5° per ogni certificato d'idoneità ad esercitare le funzioni di pubblico pesatore, pubblico mediatore ed altri uffici, L. 5;

6° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni e gare, L. 5;

7° per ogni certificato di mercuriali accertati dalla Camera, L. 5;

8° per ogni certificato comprovante il valore delle merci non risultante dalle mercuriali delle Camere, L. 10;

9° per ogni certificato in estratto dal registro delle ditte e dal registro delle firme depositate, L. 2;

10° per ogni iscrizione o rinnovazione di iscrizione nei ruoli dei periti commerciali o industriali, degli stivatori e pesatori pubblici, dei pubblici mediatori e dei curatori di fallimento, L. 10;

11° per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli suddetti, L. 5;

12° per ogni designazione di arbitri o periti, L. 10;

13° per ogni altro certificato non altrimenti specificato, L. 3.

Art. 2.

Il R. decreto 11 maggio 1922, n. 847, concernente l'applicazione di diritti di segreteria nella Camera predetta, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 128. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Trapani.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Trapani quelli che emanano direttamente dalla Presidenza e sono muniti delle firme del presidente e del segretario capo o di chi ne fa rispettivamente le veci, ed inoltre del bollo di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti esistenti in archivio.

Rilascia anche atti in base ad assunte informazioni ed a quanto risulta direttamente da sua conoscenza, facendo, però, di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

I certificati, estratti e copie degli atti di ufficio e le relative domande, dirette al presidente della Camera, debbono essere stese in carta legale, tranne per quegli atti, che sono esenti da bollo in virtù di leggi speciali.

Però l'esenzione del bollo non si estende all'esenzione dei diritti di segreteria che sono in ogni caso dovuti.

Art. 4.

A tutte le domande si darà corso per ordine di presentazione ed i certificati verranno rilasciati, di regola, entro una settimana, purchè non occorrano speciali accertamenti.

Art. 5.

Il pagamento dei diritti si effettua all'atto della richiesta.

Ogni riscossione dovrà essere effettuata dalla segreteria camerale mediante regolare ricevuta da staccarsi da un registro a madre e figlia oppure mediante apposizione di marche segnatasse annullate col timbro di ufficio.

Art. 6.

Il versamento delle somme riscosse dovrà farsi alla cassa della Camera, alla fine di ogni trimestre od anche prima tutte le volte che l'importo delle riscossioni superi le L. 300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1693.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1420.

Concessione al comune di Palermo del rifornimento idrico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Demanio dello Stato è autorizzato a cedere al comune di Palermo, per il prezzo di L. 250,000 ed alle altre condizioni da stabilirsi in apposito contratto, i propri diritti sul gruppo delle sorgive Gabriele, Guba e Nixio e sulle acque di San Martino o Roccadifalco, nonchè sui canali e corsi potabili derivati, e le relative zone di protezione, che il Demanio stesso possiede nell'agro palermitano.

L'atto di cessione verrà approvato con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Il comune di Palermo ha facoltà di permutare con ciascun utente di acqua derivata dalle sorgenti, dai corsi e canali suddetti, il volume di acqua ad esso utente legittimamente dovuto, mediante consegna di altrettanta acqua di diversa provenienza, che, giusta dichiarazione dell'autorità sanitaria locale, risponda igienicamente all'uso al quale l'acqua permutata può essere legittimamente destinata.

La consegna dell'acqua sostituita deve avvenire allo stesso luogo in cui l'utente delle acque demaniali aveva diritto di riceverle; può anche essere fatta altrove, purchè non ne possa conseguire all'utente in niun caso, aggravio di spesa.

Art. 3.

Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per la costruzione degli acquedotti sussidiarii sia per i corsi e canali suddetti, che per il corso di Scillato o per altri corsi o sorgenti, nonchè per le opere di ricerca ed allacciamento di nuove sorgenti e per la sistemazione e distribuzione di detti corsi e sorgenti in servizio del comune di Palermo e sue borgate, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al detto Comune, senza interessi, la somma di L. 10,000,000 in tre anni, a datare dal 1° gennaio 1926.

La concessione di tali mutui è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

I mutui stessi saranno estinguibili nel termine di anni 50 e potranno essere concessi nella misura di L. 5,000,000 nell'anno 1926, di L. 3,000,000 nell'anno 1927 e di L. 2,000,000 nell'anno 1928.

La spesa derivante dal pagamento degli interessi sui mutui anzidetti farà carico al cap. 123 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla necessaria modifica della denominazione del suddetto capitolo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1694.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1422.

Estensione agli ufficiali dell'arma aeronautica (ruolo specializzati), agli ufficiali del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) ed agli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di amministrazione) delle disposizioni previste per gli ufficiali del corpo Reale equipaggi della Regia marina dall'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, e dall'art. 16 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 22 agosto 1924, che istituisce il corpo ufficiale degli equipaggi della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono applicabili agli ufficiali dell'arma aeronautica (ruolo specializzati), agli ufficiali del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) ed agli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di amministrazione), le disposizioni previste per gli ufficiali del corpo Reale equipaggi della Regia marina, dall'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, e dall'art. 16 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 139. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1695.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1423.

Costituzione di una Sezione autonoma per la Venezia Tridentina, dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di una Sezione autonoma per la Venezia Tridentina dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con gli stessi scopi previsti dallo statuto di questo, eccettuate le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

La Sezione avrà la sua sede in Trento e sarà denominata « Sezione autonoma tridentina dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie ».

Art. 2.

Il capitale della Sezione sarà formato dalle speciali assegnazioni dell'Istituto federale e dalle quote che verranno sottoscritte dagli Enti partecipanti.

Sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di legge, regolamenti e statuti, il Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, le Casse di risparmio, le società che esercitano il credito e il risparmio con carattere locale ed, in particolare, le banche cooperative di credito, nonchè gli istituti di previdenza non aventi fine di lucro privato.

Art. 3.

La Sezione è soggetta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Lo statuto sarà approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, con suo decreto, a demandare alla Sezione autonoma la gestione di stralcio del Consorzio delle Provincie e dei Comuni trentini, ferme restanti la garanzia dell'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie in dipendenza delle operazioni fatte dal Consorzio con i fondi somministrati dallo Stato a mezzo dell'Istituto medesimo, e le attribuzioni del Commissario del Governo per la liquidazione delle gestioni relative ad anticipazioni per danni di guerra, e della vigilanza governativa di cui al R. decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649.

Con l'anzidetto decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per il suaccennato passaggio.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 140. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1696.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1424.

Competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi per la trattazione di affari e di provvedimenti di secondaria importanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto l'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 922;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1357;

Riconosciuta la necessità di meglio disciplinare la competenza del Consiglio di amministrazione per la trattazione di affari e di provvedimenti di secondaria importanza;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono deliberati dal Ministro per le comunicazioni, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, i provvedimenti riguardanti il personale dell'Amministrazione stessa compreso il personale subalterno, in materia di:

a) aumenti periodici di stipendio;
b) collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo;
c) liquidazione di indennità per infortuni.

Per i provvedimenti stessi non si richiede il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Sui ricorsi del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in materia di note di qualifica, decide inappellabilmente il direttore generale, od una autorità da lui delegata, e che non abbia assegnato, nè riveduto la nota di qualifica contro la quale è fatto il ricorso.

Sui ricorsi contro le note di qualifica assegnate o rivedute dal direttore generale, o da autorità superiore al direttore generale, decide il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le modificazioni alle qualifiche di cui al primo comma dell'art. 80 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sono di competenza del direttore generale.

Per il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo stesso, basta il parere del Consiglio centrale di disciplina.

Art. 3.

Tutte le volte che un impiegato od agente proposto per la dispensa dal servizio chiegga di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 52 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, il presidente delega all'uopo un consigliere, assistito da un funzionario addetto alla segreteria, con incarico di riferirne al Consiglio stesso.

Art. 4.

E' soppresso il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno postale telegrafico telefonico, costituito secondo le disposizioni dell'art. 112 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, e dell'art. 1 del R. decreto-legge numero 1357 del 19 luglio 1924.

Le attribuzioni del Consiglio medesimo sono demandate al Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, salvo per quanto non sia diversamente disposto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 5.

Le attribuzioni della Commissione di disciplina nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono esercitate dal Consiglio centrale e dai Consigli provinciali di disciplina.

Art. 6.

Il Consiglio centrale di disciplina è costituito ai sensi dell'art. 68 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 e dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 1357 del 19 luglio 1924, e conserva tutte le attribuzioni e la procedura assegnate alla Commissione di disciplina dal citato R. decreto n. 2960, meno quelle demandate dal presente decreto al Consiglio provinciale di disciplina.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;

b) dei due funzionari preposti rispettivamente alla Direzione locale delle poste od a quella dei telegrafi.

Funge da segretario un impiegato nominato con decreto Ministeriale.

Nelle sedi dove non esistano Direzioni locali delle poste o dei telegrafi entrano a far parte del Consiglio in luogo dei funzionari di cui alla lettera *b*), due funzionari scelti, l'uno fra i dirigenti dei locali uffici di posta, e l'altro fra quelli del telegrafo. I medesimi sono nominati con decreto Ministeriale, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Se l'impiegato membro del Consiglio provinciale di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio provinciale di disciplina occorre la presenza di tutti i suoi membri.

Art. 9.

Le ammende pecuniarie stabilite dal R. decreto-legge numero 922 del 23 maggio 1924, sono applicabili a tutto il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, escluso quello del gruppo *A* e quello dei gradi 7° e 8° del gruppo *B*.

Le ammende possono essere inflitte fino a L. 10 dal superiore immediato, e oltre la detta somma, dal direttore del primo reparto della Direzione provinciale, per il personale di cui all'art. 10 del presente decreto, e dal capo divisione o direttore di ufficio autonomo, per il personale dell'Amministrazione centrale.

Per le ammende superiori a L. 10 è ammesso, per il personale di Provincia, il ricorso al direttore provinciale, che provvede definitivamente.

Per il personale dell'Amministrazione centrale è ammesso, contro le ammende superiori a L. 10, il ricorso al direttore generale e questi provvede definitivamente.

Art. 10.

La punizione della censura al personale addetto agli uffici principali delle poste e dei telegrafi, è inflitta col procedimento di cui all'art. 60 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, dal direttore dell'ufficio a cui è addetto l'impiegato, se il direttore stesso è un funzionario del gruppo *A*; altrimenti è inflitta dal direttore del primo reparto della direzione provinciale.

Per il personale addetto ai circoli di costruzione e di manutenzione è inflitta dal direttore delle costruzioni; per quello addetto alle Direzioni provinciali, dal direttore del reparto a cui l'impiegato appartiene.

Per il personale dell'Amministrazione centrale è inflitta dal direttore capo della divisione o dell'ufficio autonomo a cui è addetto l'impiegato.

Contro il provvedimento che infligge la punizione della censura è ammesso, nel termine prescritto dall'art. 61 del citato R. decreto n. 2960, il ricorso per via gerarchica al direttore provinciale per il personale di Provincia, ed al direttore generale per il personale del Ministero.

Sui ricorsi di propria competenza il direttore provinciale decide, previo parere del Consiglio provinciale di disciplina, e tale decisione, notificata dal direttore all'interessato, costituisce provvedimento definitivo e di questo deve essere data comunicazione entro 24 ore alla Direzione generale.

Sui ricorsi del personale dell'Amministrazione centrale, il direttore generale provvede direttamente e definitivamente.

Art. 11.

La punizione della riduzione dello stipendio al personale addetto agli organi periferici della Amministrazione delle poste e dei telegrafi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, è inflitta dal direttore provinciale previo parere del Consiglio provinciale di disciplina e col procedimento di cui all'art. 60 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

Contro il provvedimento del direttore provinciale che infligge la riduzione dello stipendio è ammesso il ricorso per via gerarchica, al Ministro, il quale provvede definitivamente.

Art. 12.

La punizione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio al personale contemplato dal precedente articolo è inflitta con decreto Ministeriale su motivata proposta del Consiglio provinciale di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma dell'art. 63 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 13.

La consultazione degli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 72 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, è consentita soltanto nei casi di deferimento al Consiglio centrale di disciplina con proposta di revocazione e di destituzione.

Art. 14.

Le norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente decreto sono applicabili anche al personale subalterno, restando di conseguenza abrogate quelle contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 116 del R. decreto numero 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 15.

Rimangono invariate le norme di cui al terz'ultimo ed all'ultimo comma dell'art. 56 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, e tutte le altre del decreto stesso che non contrastino con quelle del presente.

Le norme procedurali e le facoltà stabilite per la Commissione di disciplina dal citato R. decreto n. 2960, valgono per i Consigli provinciali di disciplina in quanto non sia diversamente disposto dal presente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 141. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1697.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1425.

Ritenute sulle cessioni di stipendio del personale telefonico passato alle Società senza diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431;
Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;
Vista la legge 28 dicembre 1922, n. 1682;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società concessionarie dei telefoni opereranno sugli stipendi del personale di ruolo governativo senza diritto a pensione che resterà alle proprie dipendenze in applicazione del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni ed estensioni, le ritenute mensili stabilite per l'estinzione delle cessioni di stipendio da esso personale contratte prima del passaggio all'industria privata.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello delle comunicazioni, impartirà le necessarie istruzioni alle Società concessionarie circa le modalità da seguire per il versamento delle trattenute effettuate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 142. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1698.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1427.

Estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, alle nomine e alle promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dalle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 760;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3°, e all'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, sono estese alle nomine e alle promozioni previste dal R. decreto 1° maggio 1925, n. 760, per il personale postale telegrafico e telefonico proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica.

Le nomine e le assegnazioni dei gradi dei diversi gruppi del nuovo ordinamento al predetto personale dovranno effettuarsi su parere o su giudizio del Consiglio di amministrazione, o delle speciali Commissioni eventualmente delegate, ogni qual volta ciò sia richiesto per le nomine e per le assegnazioni degli stessi gradi dei diversi gruppi al personale della Amministrazione postale telegrafica ai termini del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 30 del R. decreto-legge 1° maggio 1923, n. 760, è sostituito dal seguente:

« Al personale postale telegrafico fuori ruolo e avventizio, comunque denominato, proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, o assunto nelle nuove Provincie fino al 1° dicembre 1923, che non abbia titolo a sistemazione in base agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028.

« Al personale fuori ruolo e avventizio delle nuove Provincie addetto al servizio dei telefoni, o comunque assunto per tale servizio, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 12 del suddetto R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 144. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1699**.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. **1429**.

Proroga del termine per l'emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 172;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con l'art. 3 del Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, recante norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 146. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1700**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. **1430**.

Modificazione al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, relativo alla istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e alla riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, relativo alla istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e alla riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Ritenuta l'opportunità nell'interesse dei provvedimenti relativi alla difesa nazionale che il segretario generale della Commissione suprema di difesa sia chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri *interim* Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il n. 18 dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, è sostituito dal seguente:

« 18. Il capo dell'ufficio trasporti presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito e il segretario generale della Commissione suprema di difesa ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925
Atti del Governo, registro 239, foglio 147. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1701.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1925, n. 1431.
Costituzione di un Ufficio presagi alla dipendenza del Commissariato per l'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 3 settembre 1906, n. 535; 30 dicembre 1923, n. 3165, e 4 maggio 1924, n. 900, relativi all'ordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;
Ritenuta la opportunità di riunire in un unico ufficio, alla dipendenza del Commissariato per l'aeronautica, il servizio scientifico-sperimentale di aerologia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi attualmente disimpegnati dalla Sezione presagi dell'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica del Ministero dell'economia nazionale e dal Commissariato di aeronautica (Direzione superiore del Genio e delle costruzioni aeronautiche - Sezione aerologica), sono riuniti alla dipendenza del Commissariato per l'aeronautica stesso, in un ufficio unico, avente la denominazione di « Ufficio presagi ».

Art. 2.

Sono compiti dell'Ufficio presagi:
a) valutare le osservazioni meteorologiche;
b) formulare i presagi del tempo, a scopo generale ed aeronautico, e pubblicare i relativi bollettini giornalieri;
c) determinare le norme scientifiche relative al funzionamento del servizio aerologico e di quella parte del servizio meteorologico che si riferisce ai presagi del tempo;
d) compiere gli studi sperimentali e le ricerche di meteorologia applicata all'aeronautica;
e) formulare proposte per il perfezionamento e lo sviluppo dei servizi aerologici e di quelli attinenti ai presagi del tempo;
f) provvedere al collaudo ed al perfezionamento degli apparecchi e strumenti necessari per le ricerche aerologiche e per quelle relative alla previsione del tempo;
g) prestare la propria collaborazione per l'istruzione del personale militare e civile e per l'organizzazione scientifica delle esperienze meteorologiche in volo.

Art. 3.

L'Ufficio traffico aereo del Commissariato di aeronautica, oltre alle funzioni che attualmente disimpegna, provvede altresì:
a) alla direzione ed alla sorveglianza sulla rete aerologica;
b) alla raccolta e trasmissione all'Ufficio presagi dei risultati delle osservazioni ed esperienze meteorologiche;
c) alle successive diramazioni dei presagi del tempo.

Art. 4.

All'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 2 l'Ufficio presagi provvederà col personale e coi mezzi di cui dispone attualmente la Sezione presagi dell'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica e con quelli che gli verranno concessi dal Commissariato.

Art. 5.

L'Ufficio presagi ha sede presso l'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica. Ad esso è preposto un funzionario del ruolo dei geofisici, di grado inferiore all'8°, anche in rappresentanza dell'ufficio di meteorologia e geofisica; e vi è addetto il personale che sia ritenuto necessario, fra quello dipendente dal predetto Ufficio centrale di meteorologia e geofisica e dal Commissariato di aeronautica, pur facendo parte il personale stesso dei ruoli cui appartiene, ad ogni effetto di carriera.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1925-1926 e successivi, sarà istituito apposito capitolo, fra quelli relativi al Commissariato per l'aeronautica, per la somma necessaria pel funzionamento dell'Ufficio presagi.
Lo stanziamento relativo per l'esercizio 1925-1926, sarà costituito mediante trasporto della somma di L. 10,000 dal capitolo 60 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale a quello del Ministero degli affari esteri, e mediante storno di L. 320,000 dal capitolo 35-*A* dello stesso bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nei due bilanci suddetti le conseguenti necessarie variazioni.

Art. 7.

Le norme di regolamento per l'applicazione del presente decreto saranno emanate con decreti Commissariali di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*, ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 148. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1702.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1439.

Approvazione del nuovo statuto dei Reali Educandati femminili, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 10 aprile 1924, n. 594, concernente il riordinamento dei Reali Educandati femminili di Napoli;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto dei Reali Educandati femminili di Napoli, allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 157. — CASATI.

Statuto dei Reali Educandati femminili di Napoli.

CAPO I.

Del Consiglio direttivo e della presidenza.

Art. 1.

I Reali Educandati femminili di Napoli, costituiti in Ente morale con Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 594, sono retti da un Consiglio direttivo composto di sette membri compreso il presidente.

Il presidente e quattro consiglieri sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione; gli altri due sono rispettivamente designati dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Napoli.

Tanto il presidente quanto i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano fra quelli di nomina ministeriale, al quale il presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2.

Il Consiglio è convocato in via ordinaria una volta ogni due mesi ed in via straordinaria quando il presidente lo creda opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata, o l'autorità superiore lo richieda.

L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri con l'avviso di convocazione. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il quarto grado.

Alle adunanze del Consiglio intervengono, con voto consultivo, i presidi degli istituti e la direttrice dei convitti quando gli argomenti da trattarsi riguardino l'ordinamento o il personale degli istituti ai quali sono preposti.

Le mansioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal segretario dell'amministrazione e, in sua assenza, da altra persona designata dal presidente.

Art. 3.

Le adunanze sono valide quando sono presenti, oltre il presidente, almeno tre consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; a parità di voti prevale quello del presidente. Non possono prendersi deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive o a più di due terzi delle adunanze annuali, decadono dall'ufficio nè possono essere nuovamente chiamati a far parte del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e il presidente la può promuovere.

Art. 4.

Alle adunanze, in cui debbano trattarsi affari riservati o riguardanti il personale amministrativo o quello direttivo, intervengono soltanto i membri del Consiglio. In tal caso, le mansioni di segretario sono esercitate da uno dei consiglieri, designato dal presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

I verbali delle adunanze relative ad argomenti di speciale importanza sono trascritti in apposito registro custodito dal segretario.

Art. 5.

Al Consiglio direttivo spetta il governo e l'amministrazione generale dell'ente.

Il Consiglio:

1° esamina e discute il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

2° esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria;

3° delibera, su proposta del presidente, circa gli atti da promuovere o esperire per la conservazione, la trasformazione, la difesa e l'incremento del patrimonio dell'ente;

4° delibera sull'erogazione dei fondi per spese straordinarie e per spese impreviste;

5° delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura;

6° adotta, a norma delle disposizioni contenute nel regolamento interno, i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria posto alle dipendenze dell'ente e delibera, anno per anno, secondo le norme contenute nell'articolo 15 e nel regolamento interno, sulla concessione e sull'ammontare del premio di operosità da corrispondersi al personale di ruolo;

7° determina, anno per anno, l'ammontare delle retribuzioni o dei salari da corrispondersi al personale di servizio, il cui trattamento economico non sia stabilito dal regolamento interno;

8° determina, anno per anno, l'ammontare delle rette, delle tasse, delle quote e dei contributi scolastici e del deposito per spese personali ed accessorie dovuti dalle alunne dei convitti, degli istituti e delle scuole;

9° giudica i concorsi pel conferimento dei posti gratuiti nei convitti e delibera su qualsiasi concessione relativa a riduzione o restituzione di rette, quote o contributi nei casi previsti dal regolamento interno;

10° esercita ogni altra attribuzione, che gli è demandata dal presente statuto o dal regolamento interno.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita l'alta vigilanza sull'amministrazione, sui convitti, sugli istituti, sulle scuole, sul personale di ogni categoria e cura l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Come capo dell'amministrazione, il presidente:

1° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

2° predispone il bilancio e il rendiconto consuntivo;

3° vigila sul funzionamento degli uffici di segreteria e sui servizi di ragioneria, economato e cassa;

4° prende, nei casi d'urgenza, salvo a riferirne al Consiglio nella prima successiva adunanza, i provvedimenti e le cautele necessarie per la tutela degli interessi morali ed economici dell'ente;

5° predispone gli schemi dei contratti e delle convenzioni di qualsiasi natura da sottoporsi all'esame del Consiglio;

6° firma gli ordini di pagamento, la corrispondenza e gli atti di amministrazione.

Art. 8.

Come capo dei convitti, degli istituti, delle scuole e del personale, il presidente:

1° soprintende all'ordine, alla disciplina e al funzionamento dei convitti, degli istituti e delle scuole, curandone l'incremento in relazione ai fini dell'ente;

2° vigila sul personale di ogni categoria e adotta, nei casi d'urgenza e sotto la propria responsabilità, gli opportuni provvedimenti per la tutela della morale e del buon nome dell'ente, salvo a riferirne al Consiglio o all'autorità superiore;

3° compila annualmente le note di qualifica del personale direttivo ed appone le sue osservazioni su quelle redatte dai presidi, dalla direttrice e dal segretario;

4° delibera sulle domande di ammissione delle giovinette nei convitti, a norma degli articoli 26 e seguenti;

5° al termine di ogni anno scolastico, trasmette al Ministro della pubblica istruzione una relazione sull'andamento generale e sull'attività spiegata dall'ente e sui risultati economici e morali della gestione.

Art. 9.

Il presidente e i consiglieri sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati all'ente per dolo o colpa grave.

CAPO II.

Dell'amministrazione.

Art. 10.

L'ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1° con le rendite del suo patrimonio;

2° con gli assegni e contributi corrisposti dallo Stato, dalla provincia e dal comune di Napoli;

3° coi proventi delle tasse, delle rette, delle quote e dei contributi scolastici;

4° con eventuali contributi od elargizioni di enti o di privati;

5° con qualsiasi altro provento risultante dalla propria gestione ed attività.

Art. 11.

L'esercizio finanziario va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Al bilancio preventivo è allegata una relazione, contenente le deliberazioni motivate in base alle quali sono apportati aumenti o diminuzioni nei singoli capitoli, sia nell'entrata sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Al rendiconto consuntivo è allegato il conto patrimoniale, con le variazioni verificatesi nella sua consistenza durante l'esercizio finanziario.

Art. 12.

E' annualmente inscritta in bilancio la somma di lire mille, a disposizione del presidente per spese di rappresentanza ed altre nell'interesse dell'ente.

Art. 13.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con gli allegati di cui all'art. 11, sono dal presidente trasmessi al R. Provveditore agli studi, per l'esame della Giunta per la istruzione media, rispettivamente entro i mesi di luglio e di gennaio.

La Giunta li restituisce approvati o con le sue osservazioni rispettivamente entro i mesi di settembre e di marzo; scaduti tali termini, il bilancio o il rendiconto si intende approvato.

La Giunta può richiedere in comunicazione tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa. Tali documenti e i registri di amministrazione debbono essere conservati presso gli uffici dell'ente in modo da poter essere, in qualsiasi momento, esibiti per revisione e controllo.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo non ha facoltà di deliberare spese non previste in bilancio, nè di fare storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso.

Verificandosi, durante la gestione, l'insufficienza di uno stanziamento, il Consiglio, con apposita deliberazione motivata, può richiedere alla Giunta per l'istruzione media l'autorizzazione a prelevare i fondi necessari da altro capitolo o, quando ciò non sia possibile, dal fondo di riserva o dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.

Art. 15.

L'avanzo di rendita, accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, deve essere così ripartito:

1° un quarto da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica ad incremento del patrimonio;

2° due quarti a favore del personale di ruolo di ogni categoria, a titolo di premio di operosità e nei modi stabiliti dal regolamento interno;

3° il rimanente quarto al fondo di riserva.

Art. 16.

I contratti, di regola, debbono essere preceduti da pubblici incanti.

Il Consiglio, per ragioni di urgenza o convenienza, può deliberare di ricorrere alla privata licitazione; soltanto per forniture di generi alimentari, di oggetti di consumo giornaliero, di cancelleria e di stampati può deliberare di ricorrere alla trattativa privata o di provvedere ad economia. Tali deliberazioni debbono essere motivate.

Tutte le deliberazioni del Consiglio riguardanti trasformazione o alienazione del patrimonio dell'ente non possono avere esecuzione ove non siano state approvate dalla Giunta per l'istruzione media.

Art. 17.

L'ente può richiedere l'assistenza della R. Avvocatura erariale per la tutela dei suoi interessi, semprechè non trattisi di contestazioni con lo Stato.

CAPO III.

Degli istituti e delle scuole.

Art. 18.

Nel liceo-ginnasio classico, nell'istituto magistrale e nelle scuole elementari dei Reali Educandati gli studi si compiono secondo l'ordinamento e i programmi stabiliti per i corrispondenti regi istituti d'istruzione media e per le pubbliche scuole elementari.

Negli istituti e nelle scuole sono ammesse alunne esterne.

A norma dell'art. 8 del R. decreto 10 aprile 1924, n. 594, possono istituirsi insegnamenti facoltativi attinenti all'educazione e all'istruzione femminile e dell'infanzia.

Art. 19.

L'istruzione elementare nella scuola annessa al Reale Educandato *Regina Margherita* si compie nei tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha la durata di un anno, con carattere ricreativo e introduttivo agli altri due gradi, i quali si svolgono in tre e due anni rispettivamente.

Nella scuola elementare annessa al Reale Educandato *Principessa Jolanda* non esiste il grado preparatorio.

Art. 20.

La direzione della scuola elementare annessa al Reale Educandato *Regina Margherita* è affidata al preside dell'istituto magistrale; la direzione della scuola elementare annessa al Reale Educandato *Principessa Jolanda* è affidata alla direttrice dei convitti.

Art. 21.

Semprechè lo consentano le esigenze didattiche e i titoli di studio di cui gli insegnanti sono forniti, può provvedersi alla riunione in unica cattedra, in unico incarico o in unica supplenza, secondo l'annessa tabella *C*, di materie o gruppi di materie del liceo, del ginnasio e dell'istituto magistrale.

Art. 22.

Ogni classe non può contenere più di quaranta alunne.

Art. 23.

L'insegnamento dell'educazione fisica, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del regolamento 18 settembre 1924, n. 1531, è impartito nelle palestre dei Reali Educandati da insegnanti scelti dal Consiglio direttivo.

Art. 24.

Gli insegnamenti dello strumento musicale e dei lavori femminili ed economia domestica sono facoltativi. Ad essi possono inscriversi anche alunne esterne appartenenti al liceo-ginnasio ed alle scuole elementari.

Le alunne debbono provvedersi degli strumenti musicali, eccezione fatta pel pianoforte.

Art. 25.

Per l'inscrizione negli istituti e nelle scuole le convittrici hanno diritto di precedenza sulle esterne, purchè abbiano presentata la domanda di ammissione non oltre il 31 ottobre.

Per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche si applicano le disposizioni stabilite per i regi istituti di istruzione media.

CAPO IV.

Delle convittrici.

Art. 26.

Nei convitti dei Reali Educandati sono accolte giovinette, appartenenti a famiglie di buona condizione sociale, che abbiano età non minore di sei, nè maggiore di dodici anni compiuti al 31 ottobre dell'anno in cui avviene l'ammissione, e che debbano seguire o compiere gli studi negli istituti e nelle scuole dipendenti dall'ente.

Nessuna limitazione di età è stabilita per l'ammissione delle giovinette che provengano da altri convitti, conservatori od educatori femminili, ove si seguano i medesimi corsi di studi esistenti negli istituti e nelle scuole degli Educandati e semprechè si abbiano sicure e buone informazioni sulla loro condotta precedente e risulti giustificato il loro trasferimento a Napoli.

Il Consiglio direttivo, sentito il parere motivato del presidente, può eccezionalmente consentire l'ammissione di giovinette che abbiano superato i dodici, ma non i quattordici anni, a condizione che dimostrino di aver compiuto studi adeguati alla loro età.

Le giovinette possono rimanere nei convitti sino all'età di diciannove anni, raggiunta la quale debbono uscirne al termine dell'anno scolastico, anche se non abbiano compiuto l'intero corso di studi.

Art. 27.

La domanda di ammissione, a meno che non intervenga disdetta nelle forme e nei termini stabiliti dal regolamento interno, impegna il padre, o chi ne fa le veci, a mantenere in convitto l'alunna per l'intera durata degli studi che può compiere negli istituti e nelle scuole degli Educandati e all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalle norme relative all'ordinamento e funzionamento dei convitti.

Art. 28.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo relative agli oggetti di cui al n. 8 dell'art. 5, ove apportino per l'anno successivo aumenti o diminuzioni nella misura delle rette, quote, tasse, depositi o contributi scolastici in confronto dell'anno precedente, debbono essere adottate entro il mese di maggio e sottoposte, entro il mese di giugno, all'approvazione della Giunta per l'istruzione media.

Art. 29.

L'istruzione religiosa è affidata al direttore spirituale; le alunne cattoliche compiono le pratiche del culto nella Chiesa dei Reali Educandati.

Art. 30.

Il regolamento interno determina le punizioni disciplinari da infliggersi alle convittrici che vengano meno ai propri doveri od offendano la disciplina, il decoro o la morale; stabilisce inoltre le modalità della loro applicazione. Contro le punizioni che implichino perdita di posti gratuiti o di borse di studio o l'allontanamento dai Reali Educandati è ammesso ricorso alla Giunta per l'istruzione media.

Art. 31.

Le convittrici nella loro qualità di alunne degli istituti medi d'istruzione, nonchè le alunne esterne, sono sottoposte a tutte le norme e sanzioni disciplinari vigenti per gli alunni dei corrispondenti istituti governativi.

Il preside, con rapporto scritto, informa la direttrice dei convitti delle mancanze commesse dalle convittrici e delle punizioni loro inflitte, per le eventuali sanzioni disciplinari.

L'esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame, l'espulsione dall'istituto o da tutti gli istituti del Regno importano l'allontanamento dal convitto.

CAPO V.

Dei posti gratuiti.

Art. 32.

Nei convitti dei Reali Educandati sono istituiti:

a) cinque posti gratuiti, a carico dell'ente, per figlie di benemeriti della patria;

b) cinque posti gratuiti, a carico dell'ente, per figlie di insegnanti di pubbliche scuole di qualsiasi ordine e grado;

c) tanti posti gratuiti per figlie di maestri elementari, quanti ne comporta l'ammontare degli assegni governativi, di cui all'art. 11 del R. decreto 10 aprile 1924, n. 594.

Sono soppressi i venti posti semi-gratuiti di cui al R. decreto 23 marzo 1922, n. 478.

Art. 33.

Oltre ai posti gratuiti, di cui al precedente articolo, potranno essere istituiti a carico del bilancio dell'ente, con i redditi del fondo costituito a norma del n. 1 dell'art. 15, altri posti gratuiti o borse di studio, per tutta la durata degli studi o per un numero di anni minore, a favore di giovinette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, anche se non rientrano nelle categorie indicate nell'articolo precedente, e meritevoli di premio per buona condotta e per lodevole profitto negli studi.

L'istituzione di nuovi posti gratuiti o di borse di studio deliberata dal Consiglio direttivo.

CAPO VI.

Del personale dei Reali Educandati.

Art. 34.

Il personale posto alle dipendenze dell'ente è distinto nei seguenti gruppi secondo gli uffici e gli istituti ai quali è addetto:

1° personale amministrativo e tecnico;

2° personale dei convitti;

3° personale degli istituti e delle scuole.

Le annesse tabelle *A*, *B* e *C*, determinano, per ciascun gruppo, i posti di ruolo e gli incarichi da conferirsi con retribuzione o salario, secondo le norme del regolamento interno.

Art. 35.

Salvo i casi previsti dalle annesse tabelle per le istitutrici tirocinanti e per il personale di servizio dei convitti, degli istituti e delle scuole e salvo che non si debba provvedere alla nomina di insegnanti per classi aggiunte, non può farsi luogo ad aumento dei posti e degli incarichi stabiliti per ciascun gruppo anche se l'aumento sia compensato da riduzione in altri gruppi.

Non è consentito il passaggio di personale da uno ad altro gruppo o da una ad altra categoria dello stesso gruppo, se non nei casi espressamente indicati dal regolamento interno.

Agli uffici ed ai servizi dei convitti, degli istituti e delle scuole, non contemplati nelle annesse tabelle, si provvede con personale salariato o giornaliero.

Art. 36.

Ogni altra norma necessaria per l'applicazione del presente statuto sarà stabilita dal regolamento interno, di cui all'art. 6 del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 594.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *A* (art. 34).

GRUPPO I.

Personale amministrativo e tecnico.

I CATEGORIA. — *Posti di ruolo.*

Ufficio	N. dei posti
Segretario	1
Ragioniere	1
Archivista	1
Usciere	1

II CATEGORIA. — *Incarichi.*

Ufficio	N. degli incarichi
Cassiere	1
Economo (1)	1
Ingegnere	1
Avvocato procuratore	1

(1) L'ufficio di economo, ove le esigenze del servizio lo consentano, può essere affidato, per incarico con retribuzione, al cassiere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *B* (art. 34).

GRUPPO II.

Personale dei convitti.

UFFICIO	Numero dei posti	Norme ed avvertenze
I CATEGORIA. — *Posti di ruolo.*		
Direttrice	1	Alla direttrice è affidata anche la direzione della scuola elementare annessa al R. Educandato *Principessa Jolanda.*
Vice-direttrice	1	
Istitutrici	4	Il numero delle istitutrici potrà essere aumentato in ragione di una per ogni gruppo di 20 convittrici, o frazione di 20 non inferiore a 12, oltre le prime 100, con nomina di istitutrici tirocinanti
Maestre istitutrici	5	Per l'insegnamento nelle cinque classi della scuola elementare annessa al R. Educandato *Principessa Jolanda* e per l'assistenza alle convittrici
II CATEGORIA. — *Incarichi.*		
Direttore spirituale	1	
Sanitari	2	
Maestri di pianoforte	2	
Maestre di lavori femminili e di economia domestica	2	
Maestra di ballo	1	
Maestra di casa	1	
Guardarobiera	1	
Infermiere	2	
Portiere	1	
Inservienti	2	
Cameriere	15	Il numero delle cameriere sarà aumentato in ragione di una per ogni gruppo di 10 conviventi oltre 100, ivi comprese le convittrici e il personale interno. — Le cameriere hanno l'obbligo del servizio di bidelle nelle classi della scuola elementare annessa al R. Educandato *Principessa Jolanda*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

TABELLA *C* (art. 34).

GRUPPO III.

Personale degli istituti e delle scuole.

Uffici, insegnamenti e cattedre negli Istituti d'istruzione dei Reali Educandati.

Uffici, materie costituenti il posto, la cattedra o l'incarico	Istituti o classi in cui il titolare esercita l'ufficio o l'insegnamento	N. dei posti e delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Presidi	—	2	Senza insegnamento.
Lettere italiane e storia	Nelle tre classi del liceo	1	
Lettere latine e greche	Nelle tre classi del liceo	1	
Filosofia, economia politica e pedagogia	Nelle tre classi del liceo e dell'istituto magistrale superiore	1	
Matematica e fisica	Nelle tre classi del liceo e dell'istituto magistrale superiore	1	
Scienze naturali, chimica, geografia e igiene	Nelle tre classi del liceo e dell'istituto magistrale superiore	1	
Lingua e lettere italiane e storia	Nelle tre classi dell'istituto magistrale superiore per la lingua e lettere italiane e in una classe dello stesso corso per la storia	1	
Lingua e lettere latine e storia	Nelle tre classi dell'Istituto magistrale superiore per la lingua e lettere latine e in due classi dello stesso corso per la storia	1	
Lingua italiana latina e greca, storia e geografia	In una classe del corso superiore del ginnasio	2	
Lingua italiana e latina, storia e geografia	In una classe del corso inferiore del ginnasio	3	
Matematica	Nelle cinque classi del ginnasio e nelle quattro classi dell'istituto magistrale inferiore	1	

Uffici, materie costituenti il posto, la cattedra o l'incarico	Istituti e classi in cui il titolare esercita l'ufficio o l'insegnamento	N. dei posti o delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lingua straniera (francese)	Nel ginnasio e nell'istituto magistrale	1	Potrà istituirsi un secondo posto di ruolo quando l'istituto magistrale inferiore avrà due corsi completi da tre anni.
Lingua italiana e latina, storia e geografia	In due classi dell'istituto magistrale inferiore	2	L'insegnamento di altre lingue straniere sarà sempre conferito per incarico con retribuzione.
Disegno	In tutte le classi dell'istituto magistrale	—	L'insegnamento è conferito per incarico. Potrà istituirsi un posto di ruolo quando l'istituto avrà da tre anni due corsi inferiori completi.
Musica e canto corale	In tutte le classi dell'istituto magistrale	—	L'insegnamento sarà conferito sempre per incarico.
Storia dell'arte	Nella seconda e terza classe del liceo	—	Idem.
Educazione fisica	Nel liceo-ginnasio e nell'istituto magistrale	—	Idem.
Strumento musicale (insegnamento facoltativo)	Nell'istituto magistrale e nel liceo-ginnasio	—	Idem.
Lavori femminili ed economia domestica (insegnamento facoltativo)	Nell'Istituto magistrale e nel liceo-ginnasio	—	Idem.
Insegnamento elementare	Una classe del corso inferiore o del superiore	5	Con avvicendamento
Giardino d'infanzia	Programmi e orario del corso preparatorio	1	
Segretario	Segreteria di tutti gli istituti e scuole	1	
Sorvegliante per l'ordine e la disciplina	Disciplina e assistenza in tutti gli istituti e scuole	1	
Meccanico	Per i gabinetti scientifici	—	Con alloggio gratuito.
Portiere	Per tutti gli istituti e scuole	—	Idem.
Bidello	Una in media per ogni gruppo di 5 classi ed una per il giardino d'infanzia	—	Il numero delle bidelle potrà essere aumentato in ragione di una per ogni gruppo di cinque classi o frazione di cinque, non inferiore a tre, oltre le venti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

Numero di pubblicazione 1703.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1436.

Passaggio della manifattura dei tabacchi di Tripoli, dalla Direzione generale delle privative del Regno al Governo della Colonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2791, che dispone il passaggio alla Direzione generale dei monopoli del Regno della gestione della manifattura di tabacchi di Tripoli;

Considerato che in seguito a più maturo esame è stata ravvisata l'opportunità di affidare tale gestione al Governo della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1925, la Direzione generale delle privative cessa dalla gestione della manifattura tabacchi di Tripoli, la quale passa alla diretta dipendenza del Governo della Tripolitania.

Art. 2.

I funzionari dell'Amministrazione delle privative che prestano servizio presso la manifattura di Tripoli sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero delle colonie ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

Art. 3.

Il personale operaio permanente dell'Amministrazione delle privative, distaccato presso la manifattura di Tripoli, oltre alle paghe ed assegni di cui è provvisto nel Regno, gode di una indennità giornaliera per tutti i giorni di permanenza in Colonia nella seguente misura:

Capi operai ed operai con funzioni di capi operai, L. 25; artieri, L. 20; operai comuni, L. 16; operaie di controllo e di sorveglianza, L. 11; operaie comuni, L. 10.

Al suddetto personale spettano le indennità di trasferimento a norma delle vigenti disposizioni: non compete indennità di equipaggiamento.

Art. 4.

La Direzione generale delle privative provvederà, ove occorra, all'approvvigionamento dei tabacchi, materie e materiali necessari per il funzionamento della manifattura di Tripoli, sia acquistandoli direttamente per conto del Governo della Tripolitania, sia cedendoli dalle proprie scorte dietro rimborso a prezzo di costo.

Art. 5.

All'atto del passaggio di gestione, l'Amministrazione delle privative cederà al Governo della Tripolitania i macchinari, gli impianti e gli attrezzi che essa possiede presso la manifattura di Tripoli mediante corresponsione dell'importo dei medesimi che sarà determinato tenendo debito conto del deprezzamento d'uso. Il pagamento relativo sarà suddiviso in tre rate a carico degli esercizi 1925-26, 1926-27, 1927-28.

Art. 6.

L'Amministrazione delle privative, d'intesa col Governo della Colonia, designerà un proprio funzionario superiore per esercitare l'alta sorveglianza tecnica sui servizi della manifattura di Tripoli e per coordinare i rapporti intercorrenti fra le due Amministrazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 154. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1704.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1437.

Aumento della paga giornaliera e del soprassoldo giornaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 27 aprile 1924, n. 839;

Riconosciuto le necessità di rendere più rimunerative le paghe dei volontari nazionali che imprendono servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, durante il biennio di ferma iniziale;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 27 aprile 1924, n. 839, a datare dal 1° giugno 1925.

Art. 2.

Gli assegni fissi dei caporali maggiori, caporali e soldati durante la ferma coloniale iniziale biennale, e durante le successive rafferme coloniali, sono i seguenti a decorrere dal 1° giugno 1925:

a) durante la ferma coloniale iniziale biennale:

Caporali maggiori: paga L. 2.25, soprassoldo coloniale L. 4;

Caporali: paga L. 2, soprassoldo coloniale L. 4;
Soldati: paga L. 1.75, soprassoldo coloniale L. 3.50;

b) durante le successive rafferme:

Caporali maggiori: paga L. 2.75, soprassoldo coloniale L. 4;

Caporali: paga L. 2.50, soprassoldo coloniale L. 4;
Soldati: paga: L. 2.25, soprassoldo coloniale L. 3.50.

Art. 3.

Gli assegni pei caporali maggiori, caporali e soldati durante il biennio di ferma iniziale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, spettano dal 1° giugno 1925 anche ai caporali maggiori, caporali e soldati di reparti organici metropolitani eventualmente in Libia alla data stessa, nonchè ai metropolitani (complementi) inviati in Libia per completare gli organici dei Regi corpi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 155. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1705.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1442.

Modificazioni agli articoli 8 e 9 dei Regi decreti del 18 settembre 1924, numeri dal 1767 al 1777, riguardanti la trasformazione di alcune Regie scuole pratiche d'agricoltura in Enti consorziali autonomi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 18 settembre 1924, numeri dal 1767 al 1777, in virtù dei quali le Regie scuole pratiche di agricoltura di Scerni, Eboli, Fabriano, Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò (Messina) e Sant'Ilario Ligure sono state trasformate in Enti consorziali autonomi con personalità giuridica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 8 e 9 dei Regi decreti del 18 settembre 1924, numeri dal 1767 al 1777, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero.

La Commissione giudicatrice per i direttori è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio di amministrazione della Scuola scelti fra i professori d'agraria che appartengano od abbiano appartenuto ad istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

La Commissione giudicatrice pei vice-direttori è costituita da tre membri di cui due nominati dal Ministero e uno dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria che appartengano od abbiano appartenuto ad istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi due membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero ».

« Art. 9. — Al concorso per i posti di direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di 5 anni, che abbiano appartenuto, per non meno di 3 anni, al personale di ruolo delle già Regie scuole speciali pratiche di agricoltura, o delle Regie scuole agrarie medie, o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Al concorso per i posti di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di due anni e che appartengano almeno da un anno al personale di istituti di istruzione o di sperimentazione agraria governativi o consorziali autonomi sottoposti all'alta vigilanza di questo Ministero, oppure che da almeno un anno si trovino nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante e assistente che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle soppresse Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o che faccia parte del personale superiore (direttori o reggenti di sezione) delle cattedre ambulanti di agricoltura.

I concorsi per i posti di direttore e vice-direttore saranno per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore e del vice-direttore deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 160. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1706.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1438.

Istituzione di un Regio vice consolato di 1ª categoria in Chiscinau.

N. 1438. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio vice consolato di 1ª categoria in Chiscinau, alla dipendenza della Regia legazione in Bucarest, con l'annuo assegno, da corrispondersi al titolare, di L. 12,000 e la quota massima da ammettersi a rimborso per spese d'ufficio, di L. 4000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925.

Nomina di tenenti nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, che istituisce il corpo di Commissariato militare dell'aeronautica;
Visto il decreto Commissariale 16 gennaio 1925, col quale venne bandito un concorso per 22 posti di tenente nel corpo anzidetto;
Visto il decreto Commissariale 7 luglio 1925, relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso sopra ricordato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti vincitori del concorso bandito con decreto Commissariale 16 gennaio 1925 sono nominati tenenti in S. A. P. nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica, con decorrenza amministrativa dal 16 agosto 1925:

Coppa Silverio.
Lerda Gracco Giovanni.
Belloni Erasmo.
Spinelli Arnaldo.
Giammona Indaco Vincenzo.
Profeta Giuseppe.
Cerza Mario.
De Cupis Danilo Dionigi.
Pirro Vincenzo.
Pupillo Vittorio.
Bellini Cignozzi Ubaldo.
Pagano Salvatore.
Salerno Salvatore.
Venere Mario.
Menaldi Raffaello.
Mastromatteo Onofrio.
Cacace Aldo.
Siggillino Nicola.
Agostini Agostino.

L'anzianità degli ufficiali predetti è determinata dall'ordine di elencazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Candido e di Brentonico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 7 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Candido;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Candido, è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 13 agosto 1925.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Brentonico;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Brentonico è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 14 agosto 1925.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media pel pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 24 agosto 1925 al 30 detto è invariata; resta quindi fissata come prima in L. 532 rappresentanti 100 dazio nominale e 432 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 6)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	193	Capitale 7,000 —	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi *Pia*, vedova Borghese.	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi *Vittoria-Pia*, vedova Borghese.
3.50 %	652140 652141	31.50 105 —	Cossi Maria fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova Cossi *Antonio*, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina fu Stefano, vedova Cossi *Antonio*, ecc.	Cossi Maria fu *Giacomo-Antonio o Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova di Cossi *Giacomo-Antonio o Antonio*, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina fu Stefano, vedova di Cossi *Giacomo-Antonio o Antonio*, ecc.
»	212564	182 —	Masi Nella di *Anchise*, nubile, domic. in Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Anchise* fu Tommaso, domic. a Milano.	Masi Nella di *Stanislao-Anchise*, nubile, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Stanislao-Anchise*, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183073	930 —	Perfetti Eugenio di Carlo, domic. a Varese (Como).	Perfetti Eugenio di Carlo, *minore, so*[illegible] *patria potestà del padre*, domic. a [illegible] (Como).
3.50 %	529623	311.50	Rolandi Margherita di Giovanni, nubile, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Cattoni *Clementina* fu Stefano, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Cattoni *Maria-Rosa-Clementina*, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183752	450 —	Fazio *Antonietta* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Catania.	Fazio *Maria-Antonietta* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	723300	283.50	Vilella Natale fu Tommaso, domic. a Foggia, con usufrutto vitalizio a Rispoli *Clementina* fu Antonio, vedova Fiumanò *Antonino*, domic. in Reggio Calabria.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rispoli *Maria-Clementina* fu Antonio, vedova Fiumanò *Antonio*, domic. a Reggio Calabria.
»	336695	182 —	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, *Marcello* e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due e sotto la patria potestà della madre Bo Claudia fu Giovanni Francesco, vedova Scribanti, quali eredi indivisi di Scribanti Paolo, domic. a Gattinara (Novara), con vincolo d'usufrutto.	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, *Giacomo-Francesco-Alberto-Marcello* e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due, ecc., come contro.
» » »	429302 470198 521317	70 — 70 — 17.50	Odda Armando di Candido, domic. ad Ormea (Cuneo).	Odda Armando di Candido, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Ormea (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 172

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	128 80	Belgio	124 75
Londra	133 031	Olanda	11 10
Svizzera	530 42	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	395 50	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino	6 52	New-York	27 39
Vienna (Shilling)	3 89	Russia	140 —
Praga	81 20	Belgrado	49 25
Dollaro canadese	27 40	Budapest	0 039
Romania	13 80	Oro	528 50

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 90
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	92 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Annullamento del concorso ad un posto di capofficina falegname titolare presso il Regio laboratorio-scuola e scuola di avviamento di Melfi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, col quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina falegname modellista titolare nella Regia scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Fermo;

2° capofficina falegname titolare per il Laboratorio-scuola e scuola di avviamento di Melfi;

3° capofficina falegname titolare per il Laboratorio-scuola di Monteleone Calabro;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 luglio 1925 con il quale venne annullato il concorso al posto di capofficina falegname modellista titolare nella Regia scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Fermo;

Decreta:

E' da ritenersi annullato il seguente concorso:

« 2° capofficina falegname titolare per il Laboratorio-scuola e scuola di avviamento di Melfi »,

di cui al decreto Ministeriale 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: BANELLI.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dell'economia nazionale presso le Regie scuole industriali dipendenti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale venne bandito il concorso al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1925, n. 164, con il quale venne bandito il concorso al posto di direttore della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per pastai, mugnai e manutentori di molini e pastifici di Torre Annunziata;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1925, n. 147, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° insegnante di tecnologia meccanica ed organizzazione di officina nella scuola di tirocinio del Regio istituto industriale di Bergamo;

2° insegnante di tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;

3° insegnante di tecnologia meccanica nella scuola di tirocinio del Regio istituto industriale di Foggia;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di tecnologia e relative esercitazioni presso la Regia scuola di tirocinio di Benevento,

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1925, n. 162, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di tecnologia per la lavorazione dei metalli e del legno nel Regio istituto industriale di Fermo,

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1925, n. 146, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di tecnologia e scienze nella Regia scuola di avviamento di Modena;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1925, n. 146, con il quale sono stati banditi i concorsi ai posti di:

1° insegnante di meccanica ed esercitazioni e disegno relativo nella scuola di tirocinio e nei Regi istituti industriali di Reggio Calabria e Bergamo.

2° insegnante di macchine termiche ed esercitazioni e disegno relativo nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1925, n. 147, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di insegnante di meccanica, macchine e disegno relativo presso le Regie scuole di tirocinio di Ascoli Piceno e di Zara;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, n. 149, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di fisica, meccanica ed esercitazioni relative nel Regio istituto industriale di Livorno;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di fisica e relative esercitazioni nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di chimica e relative esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Messina;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di filatura nella scuola e nel Regio istituto industriale di Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di matematica e disegno di proiezioni nel Regio istituto industriale di Livorno, e la relativa modifica di cui al decreto Ministeriale in data 31 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1925, n. 179;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, n. 149, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° insegnante di matematica nella Regia scuola di tirocinio di Aquila;

2° insegnante di matematica e disegno geometrico nella Regia scuola di tirocinio di Rimini;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° insegnamento di aritmetica e geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola industriale di Catania;

2° insegnante di aritmetica, geometria o disegno geometrico nella Regia scuola di avviamento di Atri;

3° insegnante di aritmetica e geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia (modificato con decreto Ministeriale in data 13 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1925, n. 167);

4° insegnante di aritmetica, geometria e scienze nel Regio laboratorio-scuola di Grosseto;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, n. 149, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° insegnante di fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e nozioni di scienze naturali nella Regia scuola di tirocinio di Fabriano;

2° insegnante di fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Piazza Armerina;

3° insegnante di fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e nozioni di scienze nella Regia scuola di tirocinio di Zara;

4° insegnante di fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola industriale di Foligno;

5° insegnante di fisica, elettrotecnica, disegno ed esercitazioni relative alla Regia scuola di tirocinio di Ferrara;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di insegnante di cultura generale nelle Regie scuole di tirocinio di Teramo, Forlì « Umberto I » e Zara;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, n. 149, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di cultura generale nella scuola di avviamento annessa alla Regia scuola industriale di Catania;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di cultura generale nella sezione femminile delle Regia scuola di avviamento di Modena, e la relativa modifica di cui al decreto Ministeriale in data 14 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1925, n. 175;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di cultura (aritmetica, italiano e nozioni di scienze nel Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1925, n. 146, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di disegno geometrico e meccanico nel Regio laboratorio-scuola per elettricisti di Bibbiena;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1925, n. 146, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di disegno a mano libera, geometrico, proiezioni e plastica nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia, e la modifica di cui al decreto Ministeriale in data 31 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1925, n 179;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1925, n. 154, con il quale venne bandito il concorso a tre posti di assistente nel Regio istituto industriale di Fermo;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di segretario economo nelle Regie scuole di tirocinio di Aquila e Savigliano;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1925, n. 147, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina aggiustatore nel Regio istituto industriale di Messina;

2° capofficina aggiustatore nel Regio istituto industriale di Foggia;

3° capo officina aggiustaggio e saggiomaggio nel Regio istituto industriale di Palermo;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina elettricista nel Regio istituto industriale di Foggia;

2° capofficina elettricista nel Regio istituto industriale di Messina;

3° capofficina elettricista con l'obbligo della manutenzione della centrale termo-elettrica nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina fonditore nel Regio istituto industriale di Foggia;

2° capofficina fonditore nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

3° capofficina motorista nel Regio istituto industriale di Messina;

4° capofficina fucinatore e trattamenti termici nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

5° capofficina fucinatore e trattamenti termici nel Regio istituto industriale di Messina;

6° capofficina edile nel Regio istituto industriale di Messina;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale venne bandito il concorso al posto di capofficina elettricista presso la Regia scuola di tirocinio di Catania;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale venne bandito il concorso al posto di capofficina falegname per il Regio laboratorio-scuola di Monteleone Calabro;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina aggiustatore nel Regio laboratorio e nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia;

2° capofficina aggiustatore nel Regio laboratorio e nella Regia scuola di avviamento di Melfi;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, n. 152, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti di:

1° capofficina tornitore meccanico nel Regio laboratorio-scuola e nella Regia scuola di avviamento di Melfi;

2° capofficina per le macchine utensili nel Regio laboratorio e nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, con il quale venne bandito il concorso al posto di capofficina fabbro-meccanico agricolo nel Regio laboratorio-scuola di Grosseto;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 152, con il quale venne bandito il concorso al posto di sotto capofficina per il reparto torneria nel Regio istituto industriale di Fermo;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai suindicati concorsi sono indistintamente prorogati al 24 settembre 1925.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.